

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI -- TORNATA DEL 28 APRILE 1877

Questo sarebbe stato un progresso davvero.

Ma allo stato delle cose aggiungendo due ingegneri, uno eletto dal Consiglio comunale, l'altro dal Consiglio provinciale, la posizione rimane identica.

Ora se la Commissione ha creduto di ritornare alla legge del 1865 rifacendo il cammino...

*Una voce dal banco della Commissione.* Ma no!

**LAZZARO...** io la lodo; ma avrebbe potuto farci progredire, fosse pur di poco; il che sarebbe stato più conforme allo spirito del partito a cui apparteniamo.

Del resto, io non intendo di fare delle proposte che possano turbare l'armonia della legge, ma nel tempo stesso non posso lasciar passare inosservata questa specie di stereotipia (*Movimenti al banco della Commissione*), che si continua sui sistemi dei nostri avversari politici; parliamoci chiaro, essi hanno ragione di dire che noi battiamo la stessa via che essi hanno battuta.

Noi per tanti anni abbiamo detto che in una Commissione, alla quale sono affidate le sostanze dei cittadini, bisogna che prevalga l'elemento elettivo; e la prima volta che si viene alla Camera con qualche riforma, le proporzioni dei componenti la Commissione sono le medesime. Il progresso allora dov'è? Io mi auguro dunque che, prendendo occasione da questa legge, ci mettiamo veramente sulla via del progresso e della emendazione di tutti quegli errori dei nostri avversari, ai quali dobbiamo il trionfo del nostro partito.

Dopo ciò non ho altro a dire.

**PRESIDENTE.** Metto dunque ai voti l'articolo 7 e ne do lettura:

« Per i giudizi relativi all'imposta sui fabbricati sono aggiunti alla Commissione provinciale un ingegnere nominato dal Governo ed un ingegnere nominato dal Consiglio provinciale. »

Coloro che sono d'avviso di approvare quest'articolo, sono pregati di alzarsi.

(È approvato.)

« Art. 8. La Commissione provinciale deve delegare uno dei suoi componenti, o altra persona di sua fiducia, a visitare il fabbricato cui riguarda la controversia, semprechè ne sia fatta richiesta da una delle parti.

« Il possessore che chiede la visita deve anticiparne la spesa nella somma che sarà determinata dalla Commissione provinciale; non ha però tale obbligo quando la decisione della Commissione comunale o consorziale gli sia stata favorevole.

« Tale spesa è a carico del possessore se la decisione della Commissione provinciale gli è contraria. Se gli è favorevole, la spesa si paga sul fondo messo a disposizione della Commissione provinciale, giusta

l'articolo 11, e si restituisce l'anticipazione che fosse stata fatta.

« In caso di decisione favorevole in parte all'agente ed in parte al possessore, la spesa è ripartita in proporzione di soccombenza, e liquidata nella decisione stessa.

« La riscossione delle spese non anticipate è fatta nei modi e con le forme stabiliti per le imposte dirette. »

**PLEBANO, relatore.** Domando di parlare sull'ordine della discussione.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare.

**PLEBANO, relatore.** La proposta, che ha fatto la Commissione di abolire l'articolo 8, è subordinata, nel concetto suo, all'abolizione dell'articolo 9. Se non venisse abolito l'articolo 9, si dovrebbe naturalmente lasciar sussistere l'articolo 8: quindi parrebbe che per l'ordine logico della discussione, dovesse l'esame dell'articolo 9 precedere quello dell'articolo 8.

**PRESIDENTE.** Onorevole Plebano, si potrà, discutendo l'articolo 8, esprimere l'opinione anche sull'articolo 9, così la Commissione avrà piena libertà di esporre le proprie idee, e la Camera saprà a suo tempo come decidere.

Onorevole Mantellini, ha facoltà di parlare.

**MANTELLINI.** Essendochè resta inteso che si discute anche sull'articolo 9, mi permetterei di pregare che anche di quest'articolo 9 fosse data lettura.

**PRESIDENTE.** Daremo lettura dell'articolo 9:

« Sono escluse dalla competenza dell'autorità giudiziaria le questioni concernenti la semplice estimazione dei redditi dei fabbricati. »

Ha facoltà di parlare.

**MANTELLINI.** Infatti io chiedo la parola per ripescare questi due articoli 8 e 9, dalla Commissione condannati a naufragare; io peroro per la conservazione di ambedue gli articoli.

Signori, torniamo un po' indietro, facciamo un po' un esame retrospettivo della legislazione su questa tassa dei fabbricati. La legge del 26 gennaio 1865 indusse una grande novità: mise da parte l'estimo catastale, e volle che l'accertamento dell'imponibile si facesse per denuncia. Non c'illudiamo, quella legge ebbe il proponimento di far crescere questa tassa e il suo provento; e ci riuscì; tanto che dal 1865 al 1866 la fece scattare da 28 milioni a 39.

Quella legge basò il suo principale fondamento sui fitti reali, e ordinò dell'accertamento la revisione in capo a cinque anni. Ed infatti ecco l'onorevole Sella, co' suoi provvedimenti del 1870, che propone la revisione della tassa sui fabbricati.

E notate, signori, che la legge dell'11 agosto 1870